Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 19 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 19 AGOSTO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Banca nazionale del lavoro:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1941-XIX. — **Soc. an. Linificio e canapificio nazionale, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1941-XIX. — **Soc. an. Ceramica Galvani, in Pordenone:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1941-XIX. — **Soc. an. Cartiera Galvani, in Cordenons:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1941-XIX. — **Soc. an. Filatura canape Giuseppe Turner & C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1941-XIX. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle sorteggiate nei giorni 1, 2 e 4 agosto 1941-XIX. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 agosto 1941-XIX. — **Banco di Sicilia:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 136ª estrazione del 12 agosto 1941-XIX. — **Soc. an. Auto Guidovie italiane, in Piacenza:** Ammortamento di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 793.

Norme relative all'emissione di ordini di accreditamento per taluni servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà di provvedere, mediante ordini di accreditamento, al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè del Genio civile per i servizi della bonifica integrale prevista dall'articolo unico, primo comma della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, fino al 30 giugno 1941-XIX, è prorogata fino al 30 giugno 1942-XX.

Restano ferme le disposizioni del secondo e terzo comma del detto articolo che continueranno ad aver effetto fino alla soppressione della Direzione generale dell'alimentazione prevista dall'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096.

La proroga di cui al precedente comma ha effetto anche per il servizio dell'approvvigionamento del carbone vegetale ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 794.

Trasformazione del fine dell'Opera pia « Massa », con sede in Roppolo (Vercelli).

N. 794. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine dell'Opera pia « Massa », con sede in Roppolo (Vercelli) e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 795.

Erezione in ente morale della « Fondazione assistenziale Castoldi », con sede in Zeme Lomellina (Pavia).

N. 795. R. decreto 2 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione assistenziale Castoldi », con sede in Zeme Lomellina (Pavia), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 796.

Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile Giacinto Masino », con sede in Montiglio (Asti).

N. 796. R. decreto 2 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'« Asilo infantile Giacinto Masino », con sede in Montiglio (Asti), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 797.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di San Martino V. C., in frazione Nogaredo di Prato del comune di Martignacco (Udine).

N. 797. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine, in data 27 febbraio 1929-VII, integrato con altro in data 12 aprile 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino V. C., nella Chiesa dallo stesso titolo, in frazione Nogaredo di Prato del comune di Martignacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 798.

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano ad accettare una donazione.

N. 798. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla signora Maddalena Desmanet di Biesme fu visconte Federico Carlo, con

atto pubblico in data 22 novembre 1940-XIX del castello con adiacenze, esistente in S. Colombano al Lambro, allo scopo di farne sede di preghiera e di studio per persone colte, e con riserva del diritto di usare, vita natural durante, dei locali e del giardino del castello medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 799.
Erezione in ente morale della Fondazione « Isidoro Mel - Adelaide Cerutti ».

N. 799. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Isidoro Mel - Adelaide Cerutti », derivante dal testamento olografo in data 8 febbraio 1936-XIV, della signora Adelaide Cerutti ved. Mel, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 23 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Nuova », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Conte Giulia fu Martino maritata Mingione, al foglio di mappa 11, particella 71, per la superficie di ettari 0.41.62 e con l'imponibile di L. 41,62.

Il suddescritto fondo confina con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con le proprietà di Gravante Grazia maritata D'Angelo e Giovanni fu Giuseppe, di Sanges Nicola fu Antonio, di Conte Angelinadi Gennaro maritata Conte.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 116. — D'ELIA

(3212)

REGIO DECRETO 23 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 14 aprile 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Capitello Guglielmo fu Gaetano al foglio di mappa 11, particelle 2 e 32, per la superficie complessiva di ettari 2.00.43 e con l'imponibile di L. 230,71.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale delle « Cento Moggia », con la strada comunale « Altura », con la proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Feola Maria-Giuseppa fu Pasquale, con la proprietà Letizia Michele fu Angelo, con la proprietà Marchesani Francesco fu Biagio, con la proprietà Gravante Giovannina fu Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata degli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1941-XIX
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 114. — D'ELIA

(3211)

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Maioriello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Maioriello », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Petrella Carlo e Antonio fu Francesco, al foglio di mappa 17, particella 55-*a* per la superficie di Ha. 0.32.40 e con l'imponibile di L. 42,12.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Raimondo Annamaria fu Vitaliano, con la strada comunale di « Cancello », con la strada comunale « Prataro ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Maioriello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1941-XIX
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 360. — D'ELIA

(3235)

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Nuova » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravina Carmine e Pietrangelo fu Pietrangelo proprietari e Piccirillo Vittoria fu Giovanni ved. Gravina, usufruttuaria in parte, al foglio di mappa 11, particella 23 per la superficie di Ha. 0.71.50 e con l'imponibile di L. 71,50.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale delle « Pagliaie », con la proprietà Caimano Salvatore fu Nicola, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Cicala Filomena fu Gabriele ved. Foresta.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2400 (duemilaquattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 358. — D'ELIA

(3236)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 agosto 1941-XIX.

Nomina del fascista Martignone Giacomo a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 11 febbraio 1940-XVIII con il quale il fascista Melli Francesco cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei datori di lavoro delle imprese di assicurazione e delle agenzie di assicurazione ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Martignone Giacomo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro delle imprese di assicurazione e delle agenzie di assicurazione al posto lasciato vacante dal fascista Melli Francesco;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Martignone Giacomo è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle previdenza e del credito quale rappresentante dei datori di lavoro delle imprese di assicurazione e delle agenzie di assicurazione al posto lasciato vacante dal fascista Melli Francesco.

Roma, addì 2 agosto 1941-XIX

MUSSOLINI

(3242)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 agosto 1941-XIX.

Nomina del fascista Santoro Eugenio a membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;
Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Vallecchi Guido è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Santoro Eugenio è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Santoro Eugenio, consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Vallecchi Guido, deceduto.

Roma, addì 2 agosto 1941-XIX

(3241) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 agosto 1941-XIX.

Nomina del fascista Bassoli Renato a consigliere aggregato della Corporazione dello spettacolo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dello spettacolo;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Banti Antonio è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Bassoli Renato a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Banti Antonio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Bassoli Renato è nominato consigliere aggregato della Corporazione dello spettacolo, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Banti Antonio che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 2 agosto 1941-XIX

(3240) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1941-XIX.
Sostituzione del liquidatore della Società in nome collettivo Holme e C., con sede a Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1941-XIX, con il quale la Società in nome collettivo Holme e C., con sede a Napoli, fu posta in liquidazione;
Vista la relazione del liquidatore e considerati i motivi che lo inducono a rassegnare le dimissioni dall'incarico;
Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del liquidatore;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;

Decreta:

Il gr. uff. rag. Francesco Dresda è nominato liquidatore della Società in nome collettivo Holme e C., con sede a Napoli, in sostituzione del gr. uff. Arturo Cesaroni, dimissionario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo, in liquidazione, con sede nel comune di Fuscaldo (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 maggio 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Fuscaldo, avente sede nel comune di Fuscaldo (Cosenza), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio povvedimento, in data 5 maggio 1937-XV, con il quale sono stati nominati i componenti il Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione dei componenti il predetto Comitato;

Dispone:

I signori comm. dott. Giuseppe Nesi, prof. Bernardino De Bernardis fu Battista e prof. Giuseppe Grimaldi fu Pasquale sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo, in liquidazione, avente sede nel comune di Fuscaldo (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato, con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione degli attuali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3245)

Cessione delle attività e delle passività della Banca popolare cooperativa di Galatina, in liquidazione, con sede in Galatina (Lecce), al Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto l'atto in data 14 giugno 1941-XIX, per notaio Amorosi, registrato a Lecce il 1° luglio successivo, con il quale la Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa in liquidazione coatta, con sede in Galatina (Lecce), ha convenuto con il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le residue attività e passività aziendali;
Considerato che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta Banca popolare cooperativa di Galatina;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle residue attività e passività della Banca popolare cooperativa di Galatina, società anonima cooperativa in liquidazione coatta, con sede in Galatina (Lecce), alle condizioni specificate nell'atto pubblico citato nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3244)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a sette posti di professore straordinario della Regia Accademia aeronautica di Caserta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia aeronautica;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 20192-1175-2-8/1-3-1 in data 12 luglio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a posti di professore straordinario della Regia Accademia aeronautica di Caserta con l'annuo stipendio ed il supplemnto di servizio attivo inerente al grado 7° (gruppo A) dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato:
— 2 posti di professore di analisi matematica;

— 1 posto di professore di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva,
— 1 posto di professore di meccanica razionale;
— 1 posto di professore di fisica sperimentale;
— 1 posto di professore di chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
— 1 posto di professore di navigazione aerea.

I concorsi sono per titoli. E' tuttavia in facoltà della Commissione giudicatrice di ciascun concorso di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadino italiano;
b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
c) non avere superato alla data del presente decreto l'età di anni 40;
d) risultare di buona condotta civile, morale e politica;
e) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;
f) non appartenere alla razza ebraica;
g) aver conseguito la laurea universitaria.

Le donne sono escluse dal concorso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato ad anni 45:

a) per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso:
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'articolo 15 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
d) per coloro cre abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
e) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;
f) per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;
g) per gli invalidi della causa nazionale;
h) per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;
i) per coloro che abiano ottenuto una delle ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116.

Coloro che hanno superato il 40° anno di età, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni non inferiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti.

Per coloro che risultano regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-III che risultano iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, i limiti indicati nei comma precedenti sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al Partito Nazionale Fascista da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e da ratificarsi dall'Eccellenza il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde tuttavia dai limiti di età per coloro che facciano parte dell'Amministrazione aeronautica o che ne abbiano fatto parte la non oltre cinque anni alla data del presente bando di concorso per coloro che abbiano o abbiano avuto incarichi di insegnamento presso la Regia Accademia aeronautica.

Si prescinde inoltre dal limite di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile, statale di ruolo. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il limite massimo di anni 40, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti disposizioni, è aumentato altresì di un anno per ogni figlio vivente alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il beneficio suddetto si cumula con altri previsti dal presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei prescritti documenti, nonchè dei documenti relativi a titoli preferenziali, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei personali civili - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse, precisando altresì a quale concorso partecipano.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 5.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932-XI, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene. Detto estratto deve essere stato rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — legalizzato dal prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato penale generale — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

5) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale 1923.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell' A. O. devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6) stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale;

7) dichiarazione, in carta libera, del candidato attestante se sia o meno coniugato con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

8) diploma di laurea o copia autentica. Tutti i concorrenti dovranno presentare il certificato dei punti riportati negli esami universitari;

9) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali.

Detto certificato deve essere vistato dall'Eccellenza il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di iscrizione ante Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

In sostituzione del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista può essere presentato un certificato da cui risulti che il concorrente ha presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista a termini delle vigenti disposizioni. Tuttavia il concorrente che risulti vincitore non potrà conseguire la nomina fino a quando non sia in possesso del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

10) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, debitamente legalizzata;

11) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in cinque esemplari;

12) qualsiasi documento (lauree, diplomi, abilitazioni, ecc.) che sia ritenuto utile ai fini del concorso alla cattedra cui si prende parte;

13) elenco in cinque copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano al concorso;

14) tutti i documenti attestanti l'eventuale servizio prestato precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere esercitato insegnamento presso la Regia Accademia aeronautica;

15) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che il candidato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato, debitamente legalizzato, dovrà essere rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

Entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, i concorrenti devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato ed il concorso al quale si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine stabilito nel precedente art. 4.

Gli aspiranti che provino con la copia dello stato di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo in una amministrazione civile dello Stato o ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 del precedente art. 5 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda di ammissione al concorso salvo ad integrarla con i prescritti documenti entro la data che sarà loro comunicata dal Ministero.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno, in luogo del certificato di cui al n. 15 del precedente art. 5, un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e nella forma prescritta dall'art. 15 di detto decreto; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso sarà nominata dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello dell'educazione nazionale, e sarà così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

comandante della Regia Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori ordinari di una Regia università del Regno o di istituti superiori, insegnanti delle materie messe a concorso o di materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 9°, segretario senza voto.

I lavori di ciascuna Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 6 delle norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto della Regia Accademia aeronautica approvato con R. decreto n. 687 del 31 marzo 1941-XIX.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi vengono nominati con decreto del Ministro per l'aeronautica professori straordinari e sono in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito dai decreti stessi, ritenendosi rinunciatari in caso di inadempimento.

Qualora le nomine cadano su persone che già ricoprono posti di professori di ruolo in un Istituto d'istruzione universitaria, questi conservano il grado e l'anzianità che occupavano al momento delle nuove nomine.

I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministro per l'aeronautica, su proposta motivata del Comando dell'Accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1941-XIX

Il Ministro: PRICOLO

(3247)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.